

BOZZE DI STAMPA

19 luglio 2023

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (755-A)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 19

G19.200

SCURRIA, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premesso che:

in Commissione è stato discusso un emendamento che prevede l'inserimento di un nuovo articolo 19-*bis* nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Tale articolo modifica l'articolo 52, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, aggiungendo dopo le parole «prodotti ai consumatori», le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli», e sopprimendo l'ultimo periodo;

considerato che:

secondo l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'attuazione delle politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli, prolungando i termini di recesso nei casi in cui il contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 25-bis

25-bis.0.200 (già 25.0.2)

LOMBARDO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

"j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.

b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" con le seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, sostituire le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua", con le seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. all'articolo 39-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la lettera *e-bis*) con la seguente:

"*e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte.»
